

ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo n. 33/2013, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20.04.2013, prevede all'art. 5 che chiunque possa richiedere la pubblicazione sul sito del Comune di atti, di dati e di informazioni nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e va indirizzata al **Responsabile per la Trasparenza**, che è il Vice Segretario Generale *pro-tempore* il cui ufficio è in Piazza Pretoria n.1 tel. 0917402334.

La richiesta può essere redatta sul **modulo** appositamente predisposto e presentata tramite:

- posta elettronica all'indirizzo ***vicesegetariogenerale@comune.palermo.it***;
- posta elettronica certificata all'indirizzo ***protocollo@cert.comune.palermo.it***;
- posta ordinaria all'indirizzo: Comune di Palermo, Piazza Pretoria n.1 - 90133 Palermo;
- via fax al numero 0917402270.

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, entro trenta giorni, ha l'obbligo di verificare la sussistenza dell'obbligo e:

- se l'informazione o il dato è già pubblicato nel rispetto della normativa vigente, indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale;
- se l'informazione o il dato non è pubblicato procede direttamente o tramite altro responsabile del Comune alla pubblicazione nel sito, alla voce "Amministrazione Trasparente", del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, che è il Segretario Generale *pro-tempore* tel. 0917402235, e-mail: ***segretariogenerale@comune.palermo.it - segretariogenerale@cert.comune.palermo.it*** il quale, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990 n. 241, provvede, anche avvalendosi di dirigente appositamente incaricato, alla pubblicazione nel sito web e, contemporaneamente, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre:

- richiesta di riesame al Responsabile per la Trasparenza, che si pronunzierà con provvedimento motivato entro 20 giorni;
- ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Si evidenzia che l'accesso civico deve essere distinto dall'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990.

Normativa vigente:

Art. 5, c. 1 e c. 4, Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33

Art. 43, c. 1, Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33

Allegato n. 1, Delibera CIVIT 50/2013

Allegato n.2, Determinazione ANAC n. 1039 del 28/12/2016